



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n. 4/2018

Seduta straordinaria del 27 marzo 2018

Il giorno **27 marzo 2018, alle ore 12.00**, presso la **Sala del Consiglio del Ministero dell'interno**, in Roma, si è riunita la **Conferenza Stato-città ed autonomie locali** (convocata con nota prot. CSC n. 656 del 22 marzo 2018) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 8 marzo 2018 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 delle Province. (RICHIESTA UPI)

Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Problematica relativa all'applicabilità alle Province dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativamente ai commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci. (RICHIESTA UPI)

Esame ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

il Sottosegretario di Stato agli affari regionali – **BRESSA**.

per le Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di Valdenigo - **PELLA**; il Presidente della Provincia di Potenza - **VALLUZZI**.

Svolge le funzioni di Segretario **CASTRONOVO**.

In accordo con il Ministro dell'interno, impossibilitato a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni, presiede la seduta il Sottosegretario **BRESSA**.

Il **Sottosegretario BRESSA** rileva che l'ordine del giorno reca l'approvazione del verbale della seduta del 8 marzo 2018.

Non essendovi osservazioni, **la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**
- approva il verbale della seduta del 8 marzo 2018 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (All.1)

Il **Sottosegretario BRESSA** introduce il **punto n. 1) all'ordine del giorno**, recante *"Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 delle Province"*, rappresentando che il Ministero dell'economia e delle finanze, come anticipato per le vie brevi, ha manifestato avviso contrario allo spostamento del termine e, pertanto, la richiesta di differimento non può essere accolta.

Considera che il punto è da esaminare, anche per chiarirne gli effetti, unitamente al **punto n. 2) all'ordine del giorno**, recante: *"Problematica relativa all'applicabilità alle Province dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativamente ai*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci”, rappresentando che la relativa tematica è già stata affrontata, su richiesta di una Provincia, e che in merito è stata elaborata un’interpretazione, condivisa con il Ministero dell’interno, circa la non applicabilità dell’articolo 141 del TUEL alle Province e alle Città metropolitane.

Sottolinea come la questione sia estremamente complessa, poiché c’è una disomogeneità nella tipologia degli organi tra la previsione della n. 56/2014 ed il TUEL.

Ciò in quanto l’ordinamento delle Province previsto dal d.lgs. n. 267/2000 e la “disciplina provinciale” recata dalla legge n. 56/2014 si basano su assetti ordinamentali notevolmente diversi tra loro, non solo per funzioni e per modalità di elezione degli amministratori, ma soprattutto per tipologia di organi. In particolare è proprio l’assenza della giunta che renderebbe inapplicabile, anche in via analogica, la procedura sostitutiva prevista dal comma 2 dell’art. 141 del testo unico. Analoghe problematiche valgono per le Città metropolitane.

Gli orientamenti della prevalente giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, che la Conferenza assume come propri, hanno chiarito che il potere di intervento dello Stato, incidendo su organi democraticamente eletti, ha carattere straordinario ed eccezionale e, dunque, la misura dissolutiva può essere adottata solo nei casi e per i motivi tassativamente indicati dalla legge.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la Conferenza Stato città si esprime nel senso della non applicabilità dell’articolo 141 del decreto legislativo 267/2000 alle Città metropolitane e alle Province relativamente ai commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il **Presidente VALLUZZI**, a nome dell'UPI, rappresenta che la richiesta di differimento del termine di approvazione del bilancio, è giustificata non dallo scopo meramente dilatorio del termine ordinario, peraltro già prorogato due volte, ma dall'impossibilità di almeno venti Province di rispettarne la scadenza.

Sottolinea come la richiesta dell'UPI di differire il termine per l'approvazione del bilancio era ed è legata all'esigenza di approvare dapprima i consuntivi, in quanto l'accertamento di eventuali avanzi di amministrazione può comportare un miglioramento degli equilibri di parte corrente.

Evidenzia che è interesse delle Province approvare i bilanci nei termini perché, per la prima volta, si ha una prospettiva di programmazione triennale e si prevedono investimenti, seppur limitati, per le strade e le scuole.

Rileva come vi sia, inoltre, l'interesse delle Province a tenere aperto un tavolo politico con il Governo al fine di individuare interventi normativi specifici.

Precisa che la richiesta di differimento è stata reiterata, oltre che per le ragioni esposte, anche perché moltissime Prefetture hanno sollecitato l'adempimento con richiesta di trasmissione degli atti, degli schemi di bilancio e della convocazione per la data dell'approvazione, richiamando le previsioni dell'articolo 141 del TUEL, riguardo al quale l'UPI, anche per averlo condiviso a monte, era a conoscenza del parere - citato dal Sottosegretario Bressa - del Dipartimento per gli affari regionali, espresso su richiesta della Provincia di Piacenza e condiviso dai Ministeri.

Con riguardo al punto n. 2 all'ordine del giorno, conviene, relativamente ai commissariamenti derivanti da mancata approvazione dei bilanci, sull'inapplicabilità alle Province e alle Città metropolitane dell'intero articolo 141 del TUEL e manifesta soddisfazione per l'orientamento proposto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Rileva, infine, che permane, comunque, l'insoddisfazione per il mancato accoglimento della richiesta di differimento del termine di approvazione del bilancio preventivo della Province, di cui al primo punto dell'ordine del giorno.

Il **Sindaco PELLA**, a nome dell'ANCI, condivide l'orientamento interpretativo esposto.

Il **Sottosegretario BRESSA** rappresenta che il Ragioniere generale dello Stato con nota di cui dà lettura, ha espresso avviso contrario al differimento del termine per l'approvazione dei bilanci, per le seguenti motivazioni *“Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 delle province. Richiesta UPI. A riguardo si esprime parere contrario al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione delle province. Non si comprendono quali possano essere le motivate esigenze che ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 267/2000, legittimerebbero l'adozione del decreto interministeriale di rinvio del termine di adozione del bilancio di previsione in esame, considerato che anche a seguito dell'emanazione del DM 19 febbraio 2018 (Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro, per l'anno 2018) il quadro finanziario di riferimento appare chiaro e definito. Si ricorda poi che con DM 9 febbraio 2018 si è già provveduto al rinvio al 31 marzo 2018 del bilancio di previsione, che, com'è noto, ai sensi del TUEL n.267/2000, dovrebbe essere, invece, ordinariamente approvato entro la fine dell'esercizio precedente. E' infine da evidenziare che tale proroga determinerebbe ricadute negative sulla realizzazione degli investimenti, considerato che, come accaduto negli anni passati,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

la gestione del bilancio in esercizio provvisorio limita fortemente la possibilità di impegnare le spese in conto capitale”.

Osserva che non essendo il Governo nella pienezza dei poteri, non è possibile una consultazione politica che possa produrre risultati diversi, come accaduto in passato, da quelli che vengono proposti.

Ribadisce che sarà sua cura trasferire, al passaggio delle consegne, ai responsabili del prossimo Governo, tutto ciò che è stato assunto come decisione nell'odierna seduta come anche le valutazioni formulate dall'UPI, che resteranno agli atti.

Il **Presidente VALLUZZI** esprime insoddisfazione per l'avviso contrario della Ragioneria Generale dello Stato, poiché il riparto dei 317 milioni di contributi restituisce un quadro chiaro - utilizzando le parole contenute nella nota - ma che è certamente indefinito riguardo all'equilibrio di parte corrente della totalità dei bilanci delle Province.

Sottolinea come solo nell'ultima fase della passata legislatura c'è stato un concreto ascolto da parte del Governo.

Il **Sottosegretario BRESSA** rappresenta che pur potendo essere accolte tutte le altre osservazioni formulate dal Presidente Valluzzi, non può essere certamente accolta l'osservazione sul difetto di ascolto da parte del Governo poiché, nel corso degli ultimi anni, è stato fatto tutto il possibile per pervenire ad un rapporto più collaborativo tra Governo e Province e, quindi, non si è trattato di ascolto, ma di un'azione di Governo molto specifica anche se non sempre può essere stata considerata come soddisfacente.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- esprime ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'orientamento, come su esposto, in ordine all'inapplicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a Città metropolitane e Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci. (All.2)

Il **Sottosegretario BRESSA** rappresenta che il Presidente dell'ANCI, con nota del 26 marzo u.s., ha formulato delle proposte in materia di contabilità-economico patrimoniale ed ha chiesto di trattarle in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Riguardo alla proposta dell'ANCI di prorogare, anche per il corrente anno, al 31 di luglio il termine per la presentazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale, rappresenta, pur comprendendone le motivazioni e le ragioni, che non essendo il Governo nella pienezza delle sue funzioni, non è possibile assumere un impegno, come si è intervenuti lo scorso anno, per presentare una proposta di legge che vada in questa direzione.

Riguardo alla proposta di chiarire che gli obblighi della contabilità economico-patrimoniale relativamente ai Comuni al di sotto dei 5000 abitanti decorrono dall'anno prossimo, condivide che, come esposto dall'ANCI, la questione possa essere risolta, in via amministrativa, nella riunione della Commissione Arconet fissata per l'11 aprile p.v..

La suddetta proposta di intervento normativo e quanto è stato esaminato nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sarà trasmesso ai rappresentanti del prossimo Governo.

Il **Sindaco PELLA**, a nome dell'ANCI, ringrazia per aver tempestivamente accolto la richiesta del 26 marzo di inserire all'ordine del giorno le questioni relative alla contabilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

economico-patrimoniale, che il Sottosegretario Bressa ha esaurientemente esposto nell'introdurre la trattazione del punto.

Rappresenta che le molteplici segnalazioni che pervengono all'ANCI da parte dei Comuni, attualmente riguardano soprattutto la necessità della proroga del termine di approvazione del rendiconto a causa dei gravosi adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale.

Segnala che nella Commissione Arconet del 14 marzo u.s., l'ANCI ha rappresentato le difficoltà legate a detti adempimenti ed, inoltre, ha evidenziato un rilevante disallineamento della normativa vigente sulla decorrenza degli obblighi per i piccoli Comuni.

In particolare, l'articolo 232 del TUEL nello stabilire che *"gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017"*, determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall'esercizio 2018 di tale obbligo (con rendicontazione nel 2019), confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato.

La Commissione Arconet, pur riconoscendo la fondatezza dei problemi posti, si è riservata la decisione della modifica del principio posto dall'ANCI, al fine di approfondire ulteriormente la questione.

Nella Commissione Arconet, è altresì emersa l'ipotesi di promuovere un intervento legislativo la cui prospettiva appare tuttavia incerta in questa fase di inizio legislatura.

Pertanto - come anche su riferito dal Sottosegretario Bressa - l'ANCI chiederà, nella prossima seduta del 11 aprile, che la Commissione chiarisca che gli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale relativi ai piccoli Comuni decorrano dal 2019.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Aggiunge che l'ANCI comunque ritiene urgentissimo un intervento legislativo - che potrà anche essere oggetto di forte lavoro parlamentare con il nuovo Governo - che sancisca la proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale al 31 luglio prossimo, sganciandola quindi dalla formazione del rendiconto di gestione.

L'intervento permetterebbe di riflettere in modo più disteso ed organico sulle proposte formulate dall'ANCI, già nell'ambito dell'esame parlamentare della Legge di bilancio 2018, e più specificatamente:

- che la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato devono essere considerati adempimenti sperimentali per un congruo periodo di tempo, almeno fino all'esercizio 2020 e almeno per i Comuni fino a 30 mila abitanti, evitando anche così di sottoporre a controllo questo aspetto della contabilità prima di assicurarne gli strumenti di elaborazione ed eventualmente ridefinirne le modalità;
- che la scadenza per la presentazione dei documenti della contabilità economico-patrimoniale va stabilmente portata al 31 luglio, così da permettere un più agevole percorso elaborativo e deliberativo;
- che gli enti fino a 5 mila abitanti devono essere inclusi negli obblighi in forma sperimentale per tre anni, con prima rendicontazione a partire dal 2019;
- che deve essere immediatamente attivato un tavolo tecnico-politico che riveda gli obiettivi e le modalità della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato e valuti con estrema attenzione l'esclusione degli enti di minori dimensioni demografiche, nonché definisca un sistema più efficiente in termini di rapporto tra obiettivi "conoscitivi" della contabilità economico-patrimoniale e mezzi (umani, tecnici, economici e di tempo) messi in campo per raggiungerli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Per detta ragione, l'ANCI ha formulato delle proposte - come da documento consegnato e agli atti della Conferenza di cui - come osservato anche dal Sottosegretario Bressa - potrà tener conto la Commissione Arconet ed anche il Parlamento ed il prossimo Governo.

Il **Sottosegretario BRESSA** ringrazia tutti i presenti per il contributo offerto e, alle ore 13, dichiara conclusi i lavori

Il Segretario
Marcella Castronovo

Il Sottosegretario di Stato
agli affari regionali
On.le Gianclaudio Bressa